

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 32/2012
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 1999/4/CE ¹ , 2000/36/CE ² , 2001/111/CE ³ , 2001/113/CE ⁴ e 2001/114/CE ⁵ per quanto riguarda le competenze da conferire alla Commissione		
NUMERO ATTO	COM (2012) 150 def.		
NUMERO PROCEDURA	2012/0075 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	30/03/2012		
DATA DI TRASMISSIONE	30/03/2012		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	28/05/2012 (dal 02/04/2012)		
ASSEGNATO IL	04/04/2012		
COMM.NE DI MERITO	9 ^a	Parere motivato entro	10/05/2012
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	03/05/2012
OGGETTO	Emendare le direttive elencate nel titolo al fine di adeguarle al disposto dell'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, abilitando la Commissione europea all'adozione degli atti delegati ivi disciplinati ⁶ .		
BASE GIURIDICA	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , artt. 43 (" <i>La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune...</i> ") e 114 (" <i>Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed</i>		

¹ Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria

² Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

³ Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

⁴ Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana

⁵ Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

⁶ Per la distinzione tra atti delegati ed atti di esecuzione, nonché per una valutazione degli atti medesimi, si veda il [Dossier n. 55](#) dell'Ufficio dei rapporti con l'Unione europea, Servizio affari internazionali, Senato della Repubblica.

amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno").

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ CONFORME: Il documento in esame è conforme al principio di sussidiarietà in termini di:

necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione: solo queste ultime possono adeguare la normativa dell'Unione ai nuovi strumenti predisposti dal trattato di Lisbona;

valore aggiunto per l'Unione, in termini di piena applicazione ed utilizzo degli strumenti giuridici consentiti dalla normativa vigente.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ CONFORME: la proposta appare congrua agli obiettivi che intende perseguire.

ANNOTAZIONI:

I primi cinque articoli della proposta in oggetto modificano le direttive elencate nel titolo dell'atto in esame, conferendo alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati che ne modifichino gli allegati "per tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali applicabili, ove del caso, e del progresso tecnico".

Si sottolinea che gli Allegati passibili di modifica tramite delega contengono norme relative alle "denominazioni e definizioni" dei prodotti, individuando quindi l'ambito di applicazione stesso della norma. Rientrano dunque tra gli "elementi essenziali" dell'atto legislativo, che ai sensi dell'art. 290, par. 1, c. 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "non possono (...) essere oggetto di delega di potere". In effetti la recente [direttiva 2012/12/UE](#)⁷ ha escluso gli Allegati I e II (recanti definizioni) dai poteri di modifica delegati alla Commissione.

La delega proposta è a tempo indeterminato, salvo revoca o obiezione da parte dei legislatori dell'Unione. Questa circostanza è stata oggetto di rilievi critici da parte della Commissione affari europei del [Consiglio federale austriaco](#), che la ha ritenuta incompatibile con l'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in virtù del principio "*potestas delegata non delegatur*" e del fatto che nell'Unione europea le competenze si basano sul principio dell'attribuzione espressa. Il documento in oggetto, secondo il Consiglio federale, conferirebbe *de facto* poteri legislativi alla Commissione europea ed eliminerebbe il controllo di sussidiarietà previsto dal Trattato.

Tale pronuncia è analoga a posizioni espresse in numerose occasioni dalla 14^a Commissione permanente del Senato della Repubblica⁸.

Con riferimento, poi, al punto n. 5 dei *consideranda*, nel quale la Commissione europea riconosce l'importanza di procedere a "*consultazioni appropriate durante il (...) lavoro di preparazione, anche a livello di esperti*", il Consiglio federale austriaco rileva la mancata previsione della possibilità di nomina degli esperti medesimi da parte dei Parlamenti nazionali o degli Stati membri.

11 giugno 2012

A cura di Laura Lo Prato

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (roci01a@senato.it)

⁷ Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

⁸ Si veda, tra le altre, la Risoluzione ([documento XVIII, n. 66](#)) della 14^a Commissione permanente del 23 novembre 2010 sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM (2010) 83 definitivo, Atto comunitario n. 66).